

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 187 DEL 31/03/2023

Proposta n. 202 del 27/03/2023

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE

OGGETTO: Nomina Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio (RTSA) della ASL n.2 della Gallura.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il Direttore Generale	Dott. Marcello Acciaro	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI [] NO [x] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI [] NO [x]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale è stato approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e di qualificazione dei servizi sanitari;

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura al Dottor Marcello Giuseppe Acciario ed, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale per la durata di anni 5, a decorrere dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con cui si è preso formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura, la n.154 e la n.155 del 20/06/2022, con le quali sono stati nominati rispettivamente, Direttore Amministrativo il Dott. Michele Baffigo e Direttore Sanitario il Dott. Raffaele De Fazio;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTO il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n°81 recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro” che prevede tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e tra gli obblighi del datore di lavoro l’adozione, sulla base della natura dell’attività, delle dimensioni dell’azienda e del numero delle persone presenti, delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e della evacuazione per il caso di pericolo grave e immediato;

VISTO l’art. 46 del medesimo decreto, che definisce la prevenzione incendi come una funzione di preminente interesse pubblico di retta a conseguire, secondo criteri uniformi su tutto il territorio, gli obiettivi di sicurezza della vita umana e di incolumità delle persone e delle cose, richiama

l'applicazione dei criteri generali di sicurezza antincendio di cui al Decreto del Ministro dell'Interno in data 10 marzo 1998 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'art.11 della Legge n. 229 del 29.07.2003 e s.m.i. riconosce al Corpo dei Vigili del Fuoco poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi e che il Decreto Legislativo 08.03.2006 n.139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" all'art. 20 definisce le sanzioni penali e sospensione dell'attività in materia di omessa certificazione e vigilanza;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 01.08.2011 relativo al "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 19.03.2015 recante "*Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002*", relativamente agli adempimenti di cui all'attività n. 68, come da D.P.R. 151 del 01.08.2011;

VISTO che il su citato Decreto del Ministero dell'Interno del 19.03.2015 ha disposto l'aggiornamento delle regole Tecniche di cui al Decreto Ministero Interno del 18.09.2002, prevedendo ai sensi degli artt. 2 e 3, un calendario temporale entro il quale le strutture sanitarie dovranno completare l'adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio, fatta salva la facoltà di non optare al presente decreto secondo quanto disposto dall'art.5 comma 1 o comma 2;

VISTO il D.M. 20/02/2020, pubblicato nella G.U. del 28.02.2020, n. 50 ed in vigore dal 29.02.2020, che proroga di un anno alcuni termini di cui al D.M. 19/03/2015 per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal medesimo e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima;

CONSIDERATO che con specifico riguardo alla progettazione, costruzione, esercizio delle strutture sanitarie con Decreto Ministero dell'Interno del 18 settembre 2002 sono state approvate le regole tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private allo scopo di:

- minimizzare le cause di incendio;
- garantire la stabilità delle strutture sanitarie portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- limitare la produzione e la propagazione di incendi all'interno dei locali;
- limitare la propagazione di incendi ad edifici e locali contigui;
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2015 nell'aggiornare le regole tecniche di cui sopra ha introdotto importanti novità imponendo al Responsabile dell'attività:

- l'obbligo di adottare un Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) redatto ai sensi del ex DM 10.03.1998 e s.m.i., che dovrà necessariamente contenere: un documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio con precisa indicazione del budget da assegnare, l'analisi delle principali cause e pericoli di incendio, un sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti e il mantenimento delle misure migliorative

- adottate nelle varie fasi; il Piano per la gestione delle emergenze; il Piano di formazione e l'organigramma del personale addetto alla struttura antincendio;
- l'obbligo di formare e designare gli addetti antincendio;
 - l'obbligo di individuare il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio con mansioni di pianificazione coordinamento e verifica dell'adeguamento nelle varie fasi previste nel decreto;

CONSIDERATO che per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza antincendio e per la relativa attuazione, il D.M. 19.03.2015 all'art.2 comma 1.b e all'art. 3 comma 4.b impone che il Responsabile dell'attività debba individuare un Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA), in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2011, e con mansioni specifiche di pianificazione, coordinamento e verifica degli adeguamenti, indicandone la posizione nell'organigramma aziendale e le relative deleghe;

PRESO ATTO che il Dipartimento VVF con Circolare n. 12580 del 28 ottobre 2015 fornisce alcuni indirizzi applicativi sul D.M. 19 marzo 2015 in materia di strutture sanitarie, precisando che i requisiti del responsabile tecnico della sicurezza antincendio ai sensi della norma su citata sono:

- a) essere una figura tecnica;
- b) essere in possesso dell'attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione di cui al decreto 5 agosto 2011.

La circolare, relativamente al punto a), fa presente che la figura tecnica rientra tra le professioni individuate nel decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 e che i requisiti di cui al punto b) risultano in possesso di tutti i professionisti antincendio già iscritti negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno;

DATO ATTO ancora che con DGR 30/16 del 03.08.2010 è stata disposta l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento in regime temporaneo per le strutture carenti di certificazione antincendio sotto condizione della presentazione di apposito piano di adeguamento e che dunque con nota RAS Prot. 21236 del 18/09/2015, nell'ambito del monitoraggio degli adempimenti in materia di prevenzione incendi, le Aziende Sanitarie sono state invitate ad attenersi all'applicazione del Decreto del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2015;

RITENUTO che per la dimensione territoriale e la complessità delle strutture di proprietà della ASL n.2 della Gallura è necessario procedere alla nomina di un Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) interno all'azienda, al quale dovranno essere date specifiche mansioni, tra cui la pianificazione, il coordinamento e verifica degli adeguamenti, nonché specifica posizione nell'organigramma aziendale e le relative deleghe;

CONSIDERATO che il Direttore Generale in qualità di Legale rappresentante della ASL n.2 della Gallura ha ritenuto di nominare ai sensi degli art.2 comma 1.b e art.3 comma 4.b del D.M. 19.03.2015 un RTSA per la ASL della Gallura;

RILEVATO che il Dirigente Ing. Martino Ruiu, dipendente della ASL n.2 della Gallura, è in possesso del titolo di studio (figura tecnica) e dei requisiti prescritti per la nomina a Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio, come si evince dall'allegato curriculum dello stesso;

PRESO ATTO che è necessario disporre che il tecnico nominato come "Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio" ai sensi del DM 19.03.2015, per il corretto svolgimento dei suoi ruoli, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente eserciti le seguenti funzioni e mansioni nell'ambito delle strutture sanitarie della ASL della Gallura:

- funzioni di responsabilità tecnica della Sicurezza Antincendio ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera b e dell'art.3 comma 4 lettera b del DM 19.03.2015 e s.m.i. per le strutture soggette e relativi adempimenti normativi, ovvero ai sensi dell'art.5 comma 2 del medesimo decreto;
- aggiornamento urgente del Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio della ex ASSL Olbia Ed.02-Rev.00-1 (Deliberazione ATS n.722 del 29-09-2021) al fine di renderlo coerente con la nuova organizzazione della ASL secondo l'atto aziendale vigente;
- funzione di Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio della ASL della Gallura, tra cui la valutazione periodica del SGSA al fine di verificarne efficienza, efficacia ed adeguatezza del sistema e aggiornamento dello stesso secondo l'evoluzione della politica aziendale sulla sicurezza, in collaborazione con le altre strutture aziendali e con l'interconnessione dei servizi intraziendali in capo all'ARES secondo la L.R: 24/2020;
- promotore dell'organizzazione della formazione in materia di sicurezza antincendio, comprese le attività di esercitazione periodica (evacuazione, ecc.) in capo al Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale, nonché le funzioni di Responsabile Scientifico di tutti i corsi in materia di sicurezza antincendio;
- verifica periodica degli elenchi del Servizio Prevenzione e Protezione in cui sono riportati i nominativi dei dipendenti con mansione di "Addetti alla prevenzione incendi lotta antincendio e gestione emergenze" formati ai sensi del D.Lgs. 81/08 e come indicato dal DM 02/09/2021;
- pianificazione, monitoraggio e verifica dell'adeguamento antincendio delle strutture secondo i termini temporali e con le modalità indicate nel D.M. 19.03.2015, e secondo i cronoprogrammi temporali riportati nella convenzione di cui ai finanziamenti della DGR 52/26 del 22.11.2017 inerente i Fondi per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020 assegnati al SSR per gli adeguamenti antincendio delle strutture (ove ancora in corso);
- promozione di tutti gli interventi migliorativi per l'adeguamento antincendio delle strutture, in collaborazione con le strutture competenti e con il Servizio Prevenzione e Protezione;
- Gestione degli interventi necessari per l'adeguamento alla normativa in materia di Sicurezza Antincendio, ivi compreso il coordinamento delle squadre aggiuntive di soccorso antincendio esternalizzate e non;
- Supporto alla redazione del programma delle OOPP, degli investimenti e degli interventi manutentivi edili ed impiantistici per gli aspetti direttamente legati alla prevenzione incendi, in collaborazione con le strutture competenti, ovvero eseguire il calcolo del budget da impegnare per ogni singola fase secondo i termini temporali del sopracitato decreto (progetti di prevenzione incendi al DM 19.03.2015, adeguamenti prima fase, seconda fase, ecc.) e dei finanziamenti in corso di attuazione;
- supporto professionale alla redazione dei capitolati tecnici e alla gestione dei contratti, per gli aspetti direttamente legati alla prevenzione incendi;
- redigere con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione e del RSPP, e adottare in concorso con i Direttori di Presidio e Distretto, i piani di emergenza ed evacuazione per ogni singola struttura, ovvero aggiornare ove necessario secondo l'attuazione della L.R. 24/20 i piani di emergenza già presenti alla data di emissione della presente;
- redigere una relazione semestrale con cui rendicontare al Direttore Generale lo stato degli adempimenti di ogni singola struttura;
- coordinare e predisporre le attività di pronta disponibilità demandate all'unità di crisi in caso di emergenza incendio, così come meglio specificato nei piani di emergenza ed evacuazione vigenti;
- redigere, per le attività di autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, le relazioni contenenti i cronoprogrammi di attuazione previsti dal DM 19.03.2015 ovvero i cronoprogrammi attuativi e le misure compensative messe in atto in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 30/16 del 03/08/2010 e s.m.i. e ove richiesto le relazioni in deroga all'art.4 del DL n.18/2020 convertito in Legge n.27/2020;

RITENUTO pertanto, che occorre con ogni celerità procedere alla nomina del Responsabile Tecnico Antincendio dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.2 della Gallura attribuendo le mansioni e funzioni di cui sopra, al fine di ottemperare a quanto previsto dal DM 19/03/2015;

RITENUTO necessario indicare che la figura del Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio in virtù delle funzioni e deleghe attribuite espletterà il proprio servizio in staff alla Direzione Generale in supporto al Servizio Prevenzione e Protezione;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

per le motivazioni sopra riportate, che qui si richiamano integralmente;

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DR. RAFFAELE DE FAZIO		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DELIBERA

- **di nominare** il Dirigente Dott. Ing. Martino Ruiu, ai sensi degli art.2 comma 1.b e art.3 comma 4.b del D.M. 19.03.2015, in qualità di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) delle strutture sanitarie della ASL n.2 della Gallura;

- **di trasmettere** copia del presente atto all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n.2 della Gallura.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Marcello Acciaro

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Curriculum Vitae del Dott. Ing. Martino Ruiu

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale – ASL n. 2 della Gallura dal 31 / 03 / 2023 al 15 / 04 / 2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
